



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
46^ Seduta
Giovedì 18 gennaio 2018

Deliberazione n. 287 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tredici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 gennaio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 287 del 18 gennaio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 gennaio 2018.

Reggio Calabria, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La Regione Calabria è una delle poche regioni italiane ancora priva della figura del "Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", essenziale per contribuire ad affrontare con senso di umanità e giustizia le continue emergenze del settore carcerario e per garantire condizioni detentive dignitose; condizioni oggi purtroppo inaccettabili per come denunciate dai ripetuti moniti delle più alte personalità, civili e religiose, e dalle pronunzie di condanna rimate dall'Italia in sede europea.

La Regione Calabria, ad oggi, nel suo vasto territorio, presenta – oltre ai centri per minori, ai centri d'identificazione ed espulsione e alle strutture sanitarie per trattamenti obbligatori – numero 12 strutture penitenziarie attive (di cui 10 Case Circondariali e 2 di Reclusione). Di esse ben cinque, secondo i dati aggiornati al 31 luglio 2014 del Ministero della giustizia, presentano popolazione detentiva in eccesso rispetto ai posti disponibili (tasso di sovraffollamento ricompreso tra il 105% e il 140%).

Ancora, la Calabria, secondo l'XI Rapporto sulla Detenzione, diffuso il 17 marzo 2015 dall'Associazione Antigone, risulta al sesto posto nella graduatoria regionale per residenza delle persone detenute (5,73%), mentre è al terzo posto per nascita della popolazione carceraria (6,96%, unitamente alla Puglia).

L'articolo 27 della nostra Costituzione recita, fra le altre, che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Un principio, questo, divenuto patrimonio oramai acquisito dalla comunità mondiale (art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, approvata il 10.12.1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti") ed europea (art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti").

Dall'affermazione dei principi richiamati, si è passati ad un monitoraggio costante sul rispetto degli stessi, istituendosi progressivamente, in campo europeo ed internazionale, autorità ed organi di controllo.

Così, con la sottoscrizione della "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" (26.11.1987), è stato previsto un Comitato in grado di "esaminare per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura o dall'esecuzione di pene o trattamenti inumani o degradanti" e ciò sul presupposto che un organo non giurisdizionale possa svolgere un'importante funzione preventiva del contenzioso sul rispetto dei diritti umani in materia di detenzione che, sin



Consiglio Regionale della Calabria

dall'inizio, ha invece investito, in maniera massiccia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo.

Analoga iniziativa è stata assunta dall'ONU con la sottoscrizione del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura e con l'istituzione del "Comitato contro la tortura".

Negli anni successivi, aumentando l'azione d'impulso e di contrasto da parte delle istituzioni sovra-nazionali, con continue raccomandazioni e sollecitazioni ai diversi Stati nazionali, si è giunti alla riscrittura delle nuove "Regole penitenziarie europee", approvate dal Consiglio d'Europa nel 2006, ed alla previsione di un'autorità indipendente d'ispezione, non appartenente né all'amministrazione giudiziaria né all'amministrazione penitenziaria, con il precipuo compito, appunto, di "ispezionare" costantemente "gli istituti ed i servizi penitenziari". A tale "comitato nazionale indipendente d'ispezione", incaricato di verificare le condizioni della detenzione ed il trattamento dei soggetti ad essa sottoposti, sono attribuite ampie prerogative (possibilità di accesso a qualsiasi ora e senza preavviso nelle carceri; possibilità di parlare in privato con i detenuti ed il personale penitenziario; obbligo di quest'ultimo di rendere ogni informazione necessaria per lo svolgimento della funzione ispettiva).

Ad esso, sulla scia delle varie figure di Ombudsman (difensore civico) istituite nei vari paesi europei, sono state affiancate e previste ulteriori figure ispettive, autonome ed indipendenti, locali, disegnate sul modello nazionale. Corollario imprescindibile delle prerogative spettanti all'Ombudsman penitenziario risulta essere l'obbligo di rendere pubblico il risultato del proprio lavoro e di comunicarlo alle varie autorità in grado di incidere, migliorare e, soprattutto, garantire i diritti dei detenuti, formalmente riconosciuti, ma in concreto calpestati.

In Italia, dopo la prima introduzione della figura del Garante su scala regionale da parte della Regione Lazio (2006) ed all'introduzione di diverse figure aventi funzioni in materia a livello locale (comunale e provinciale e, fra esse, quella pilota del comune di Reggio Calabria) si sono affiancate quelle introdotte in altre 13 Regioni.

Sino a giungere, per affrontare la pesante contestazione mossa all'Italia dalla CEDU nel gennaio del 2013 (Sentenza-pilota "Torreggiani"), dopo svariate proposte di legge nazionale decadute con la fine di ogni legislatura, alla previsione dell'introduzione, da parte del Governo Italiano, della figura del "Garante Nazionale dei detenuti" con l'articolo 7, comma 4, DL n. 146 del 23/12/2013 (cd. Decreto "Svuota carceri"), convertito in Legge n. 10 del 21.02.2014, con il compito, fra gli altri, di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie", per tutti i luoghi di privazione della libertà, compresi i CIE e le comunità terapeutiche.

Proprio in data 11.03.2015 è stato sottoscritto dal Ministro della giustizia il regolamento per il "Garante Nazionale dei detenuti" che prevede la



Consiglio Regionale della Calabria

composizione collegiale con un Presidente e due componenti, con sede presso il Ministero della giustizia, e con il compito di assicurare il coordinamento con gli altri Garanti territoriali competenti in materia, contribuendo ad individuare sia le eventuali problematiche di sistema, sia alla redazione di raccomandazioni da destinare alle autorità nazionali o regionali.

Appare, pertanto, urgente approvare ed istituire il Garante regionale per i detenuti da parte della Regione Calabria.

La figura del Garante, modellata alle diverse esperienze regionali, risulta essere quella di un riferimento diretto – senza sovrapposizione e/o supplenza all'autorità giurisdizionale – per tutti coloro che si trovano privati, per ragioni di giustizia, della libertà personale. Quindi, figura di mediazione, dotata di autorevolezza istituzionale, autonoma sia rispetto all'amministrazione penitenziaria, sia rispetto all'amministrazione giudiziaria, indipendente, in grado di intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta, per migliorare le condizioni detentive e per consentire, all'interno delle stesse strutture, l'esercizio dei diritti essenziali dell'uomo (vita, dignità, salute, religione, famiglia, istruzione, formazione, lavoro, risocializzazione).

Un organismo in grado di vigilare ed osservare costantemente, in maniera ravvicinata e diretta, il mondo "oltre le sbarre", che abbia la possibilità effettiva di segnalare eventuali violazioni di legge alle autorità, amministrative e giurisdizionali, competenti.

Allo stesso tempo, il Garante deve svolgere un ruolo di promozione, di stimolo e di diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti delle persone che si trovano in stato detentivo e/o comunque limitativo della libertà personale.

Ogni iniziativa in grado di "umanizzare il carcere" è un contributo essenziale alla funzione risocializzante e rieducativa che la nostra Costituzione assegna alla pena, con conseguenti effetti positivi per l'individuo e per la società che anela maggiore sicurezza e coesione sociale.

Proprio per rispondere alle esigenze esplicitate ed in virtù del ruolo determinante che caratterizza la Regione nei rapporti con le altre componenti istituzionali e sociali, in ossequio al principio di sussidiarietà, per la programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, fra tutte quelle socio-lavorative di reinserimento, è stata disegnata la presente legge regionale.

L'articolato normativo evidenzia autonomia, indipendenza, terzietà ed autorevolezza istituzionale del Garante (art. 2). Funzione esaltata proprio dalle modalità della sua scelta che rimane all'interno dell'Assemblea legislativa regionale, nella sua interezza (art. 3).

E' prevista, unitamente alla durata quinquennale, al pari della legislatura, la non immediata possibilità di rielezione, per impedire il consolidamento di posizioni e favorire, così, un ricambio proficuo (art. 3).

Sono stati previsti, tra i requisiti degli aspiranti alla carica (che potranno presentare la propria candidatura a seguito di pubblicazione di apposito avviso



Consiglio Regionale della Calabria

pubblico), innanzitutto la comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nel campo della tutela e promozione dei diritti umani oltre che del sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione; requisiti che debbono, comunque, offrire garanzie di probità, indipendenza ed obiettività (art. 4).

A tale fine sono state previste una serie di ineleggibilità al fine di rendere ancor più indipendente la figura del Garante da amministrazioni statali, regionali e dai gruppi politici (art. 4).

E' stata prevista, quindi, l'incompatibilità tra la carica di Garante con lo svolgimento di cariche elettive o incarichi pubblici e, in generale, con ogni attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato che possa determinare situazioni di conflitto d'interessi con l'ufficio (art. 5).

Ancora, la possibilità d'intervento del Consiglio nei confronti del Garante in presenza di gravi, comprovate e reiterate violazioni di legge, attraverso la procedura di revoca adottata in pubblica adunanza, al fine di consentirne un controllo accurato per l'opinione pubblica (art. 6).

La tempestiva sostituzione della figura con procedimento ad hoc da definire entro il termine di 45 giorni, demandato al Consiglio, rappresenta un ulteriore segnale d'importanza e di necessità dell'organo in questione (artt. 3, 4, 5 e 6).

Le funzioni attribuite (art. 7) impongono una costante presenza e attività svolta all'interno ed all'esterno delle strutture detentive dell'intero territorio regionale, con il precipuo compito:

- di migliorare le condizioni e la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale (salute, qualità della vita, istruzione, assistenza religiosa, formazione professionale, recupero, reintegrazione sociale e nel mondo del lavoro, mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari, mediazione culturale e linguistica) anche formulando specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate;
- di segnalare eventuali abusi e violazioni da chiunque compiuti;
- di stimolare gli enti e le autorità competenti a rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti formalmente riconosciuti dalle leggi dello Stato, della Regione e dalle Convenzioni vigenti in campo europeo e delle Nazioni Unite;
- di proporre iniziative, interventi legislativi e/o amministrativi per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei detenuti;
- di proporre iniziative culturali e sociali sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone ristrette;
- di proporre e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, sia infra regionali che al di fuori della Regione Calabria, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;



Consiglio Regionale della Calabria

- di verifica che le condizioni delle strutture adibite alla custodia siano in grado di salvaguardare la dignità ed il rispetto dei diritti umani fondamentali dei detenuti;
- di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- di ricevere dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;
- di trasmettere all'autorità giudiziaria le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

È stata attribuita al Garante anche una funzione consultiva nell'eventuale istituzione da parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, di una Commissione Consiliare con cui il Garante stesso possa interloquire.

Al secondo comma dell'articolo 7, si è inteso riproporre, per esaltarne la funzione e le prerogative, i poteri di visita e di accesso illimitato che l'Ordinamento Penitenziario (art. 67) riconosce ai Garanti al pari, fra gli altri, dei Parlamentari, dei Consiglieri regionali, dei Magistrati.

All'articolo 8 si è inteso attribuire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Garante medesimo, la dotazione personale ed infrastrutturale, stabilendo comunque che per il personale non sia previsto alcun onere aggiuntivo e/o di struttura.

Analoga autonomia è stata attribuita al Garante per la regolamentazione del funzionamento del proprio ufficio, mediante l'adozione di apposito regolamento da portare all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la presa d'atto.

Ulteriore attività utile all'attuazione delle finalità attribuite dalla presente legge è prevista dall'articolo 9 mediante la facoltà, da parte del Garante, di stipulare protocolli d'intesa con la Regione e le amministrazioni statali competenti, con l'amministrazione penitenziaria nonché con associazioni, professionali e non, che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione.

Con l'articolo 10 s'intende esaltare il ruolo e la funzione del Garante attraverso la previsione di un'ampia gamma di strumenti atti a pubblicizzare e diffondere l'attività di controllo, di stimolo e di promozione di anno in anno compiuta, anche attraverso un pubblico dibattito consiliare. Tale specifico obbligo si pone in linea con la specifica funzione di promozione e diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti dei detenuti che si ritiene attribuita ai Garanti territoriali e con la connessa funzione di controllo sull'operato dei Garanti medesimi da parte dell'opinione pubblica.

Infine, il trattamento economico spettante al Garante (art. 11) è stato equiparato a quello previsto dall'articolo 9 della L.R. Calabria n. 4/1985 per il Difensore Civico.



Consiglio Regionale della Calabria

La I^a Commissione ha scelto, nella seduta del 25 maggio 2017, la proposta di legge n. 221/10^a quale testo base dell'esame abbinato.

La II^a Commissione Bilancio, nella seduta del 30 novembre 2017, ha espresso parere favorevole riformulando la norma finanziaria e la relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le spese previste dalla presente legge riguardano sia il trattamento economico del Garante, sia l'assegnazione di fondi al Garante, esclusivamente per i costi generali di funzionamento entro i limiti previsti dalla norma finanziaria.

Le risorse finanziarie impiegate per il trattamento indennitario intendono contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione anche all'incompatibilità per il Garante di svolgere, durante il mandato, attività in conflitto d'interessi ed in relazione anche allo svolgimento dell'incarico istituzionale sull'intero territorio calabrese, attesa l'ampia diffusione territoriale di strutture di limitazione della libertà personale che registrano un numero importante di detenuti.

Mentre le risorse assegnate riguardano esclusivamente le spese generali di funzionamento.

La presente legge prevede un impegno di spesa per ciascun anno del triennio 2018 - 2020 pari ad € 35.564,00 ricadente sulle risorse disponibili sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018)" e che prevede la necessaria disponibilità.

Per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.



Consiglio Regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

TITOLO: Legge regionale recante: "Istituzione del Garante regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale".

Tab. 1: Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Non comporta oneri in quanto reca l'oggetto - norma a carattere ordinamentale	//	//	//
2	Non comporta oneri in quanto reca le finalità – disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta oneri in quanto reca le modalità di elezione – disposizioni procedurali a carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta oneri in quanto elenca i requisiti - norme a carattere ordinamentale	//	//	//
5	Non comporta spese, elenca i casi di incompatibilità e le modalità di sostituzione - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
6	Non comporta spese reca le modalità di revoca - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
7; 8, cc 3 e 4.	Assegnazione risorse per spese di funzionamento	C	A	€ 10.000,00



Consiglio Regionale della Calabria

8, cc. 1 e 2.	Non comporta oneri. Si veda la nota del Segretariato Generale del Consiglio 46285/2017	//	//	//
9	Non comporta oneri. Reca norme di principio e a carattere ordinamentale	//	//	//
10	Non comporta spese in quanto disciplina la procedura atta ad evidenziare e rendicontare l'attività istituzionale svolta - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
11	Indennità di funzione del Garante pari al 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali	C	A	€ 15.500,00
11	Trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali	C	A	€ 10.064,00
12	Reca l'indicazione dei mezzi per farvi fronte	//	//	//
13	Non comporta oneri. Reca la disciplina dell'entrata in vigore - norma a carattere ordinamentale	//	//	//

Quantificazione e criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli oneri di cui all'articolo 11 "Trattamento economico", , la quantificazione annuale dell'indennità di funzione è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, il quale percepisce un'indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità, che è il numero massimo delle indennità lorde che potranno essere riconosciute annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia di cui al comma 5 dell'articolo 3 della l.r.



Consiglio Regionale della Calabria

28/2004. Al Garante dell'infanzia e l'adolescenza nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016 - 2018, allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale 28/12/2015, n. 83, nel capitolo 5, Articolo 2, Sub 352 sono destinanti fondi per l'indennità pari a € 15.500,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016 - 2018". Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 "Trattamento economico" - indennità di funzione - è pari ad euro 15.500,00 annuali.

Per gli oneri di cui all'articolo 11 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, sulla base del Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico, che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 66/2013 e che al capitolo 1, "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.)", Articolo 2, Sub 20 "Indennità per missioni", della parte relativa alle Uscite del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 (allegato alla Deliberazione consiliare 28/12/2015, n. 83), la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere è pari a € 10.064,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, deve essere non superiore ad € 10.064,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016 - 2018". Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 relativi alle spese di missione è pari ad euro 10.064,00 per ogni anno.

Per gli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) e all'articolo 8, commi 3 e 4, si è posto un limite massimo alle spese generali di funzionamento del Garante di euro 10.000,00. Nell'ambito di tale limite, nella seguente tabella sono analiticamente quantificati i costi da sostenere annualmente:

Attività	N.	Costo unitario	Totale
Art. 7, co. 1, lettera g) Spese per l'organizzazione di momenti di dibattito convegno connesse alle attività istituzionali del Garante, compresa la stampa o la produzione anche multimediale di materiale informativo	2	3.200,00	€ 6.400,00



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 8, cc. 3 e 4. Spese per la collaborazione di esperti relatori ai momenti di dibattito	9 (3/4 per ogni convegno dibattito di un giorno)	400,00	€ 3.600,00
--	--	--------	------------

Ai fini della quantificazione delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante dei detenuti della Campania, di cui alla determina del Direttore generale del Consiglio regionale della Campania n. 61 del 19 dicembre 2013 per lo svolgimento di attività simili.

Con riferimento all'articolo 8, commi 3 e 4, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati.

Sulla base di tali dati, come evidenziato nella tabella, il valore dei fondi assegnati e quindi la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) e all'articolo 8, commi 3 e 4 è pari ad € 10.000,00 per ogni anno. Tale quantificazione apparirebbe in linea con l'attuale valore di mercato.

Pertanto, la posta da inserire in bilancio per ciascun esercizio del triennio 2018 - 2020 è complessivamente pari a € 35.564,00 annuali.

Copertura finanziaria

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente legge si provvede per il 2018, 2019 e 2020, impegnando la spesa annuale di € 35.564,00 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018), che prevede la necessaria disponibilità. Per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.



Consiglio Regionale della Calabria

Tab. 2: Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Programma 20.03 capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- € 35.564,00	- € 35.564,00	- € 35.564,00	- € 106.692,00
Programma 01.01 capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale – organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"	€ 35.564,00	€ 35.564,00	€ 35.564,00	€ 106.692,00

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 gennaio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1 (Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante regionale".

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.

3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.



Consiglio Regionale della Calabria

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

Art. 3 (Elezione)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante regionale dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 4 (Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, e che offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività.

2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante regionale:

a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in



Consiglio Regionale della Calabria

quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del d.lgs. 235/2012;

b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Sono incompatibili alla carica di Garante regionale:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
- d) il sindaco e i consiglieri della Città metropolitana;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.

4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario dichiara la decadenza dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa.

5. La sostituzione di cui comma 4 avviene scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso



Consiglio Regionale della Calabria

di cui all'articolo 3, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 6 (Revoca)

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante regionale per gravi e ripetute violazioni di legge.

2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante regionale, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 3, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Garante regionale che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 7 (Funzioni)

1. Il Garante regionale, per le finalità di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;

b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui



Consiglio Regionale della Calabria

alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;

f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

g) promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;

h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale;

i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;

j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;

k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il mancato rispetto



Consiglio Regionale della Calabria

delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;

m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Il Garante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 2, comma 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1) bis, e secondo comma, e 67 bis della l. 354/1975, ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

Art. 8

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante regionale ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante regionale, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.



Consiglio Regionale della Calabria

4. Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

Art. 9 (Protocolli d'intesa)

1. Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:

a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;

b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 10 (Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale.

2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Il Garante regionale provvede a inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, e ai Presidenti dei consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

4. Copia della relazione è, altresì, trasmessa al Garante nazionale dei detenuti presso il Ministero della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al suo Provveditorato regionale competente per la Calabria, agli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti delle Corti d'appello della Calabria, alle commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura.

5. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante



Consiglio Regionale della Calabria

regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.

7. Con cadenza semestrale il Garante regionale presenta relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di 35.564,00 euro si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC.